



Ordinanza dell'USAV che istituisce provvedimenti per evitare l'introduzione della peste suina africana da taluni Stati membri dell'Unione europea

Modifica del 2 marzo 2017

*L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
ordina:*

I

L'allegato dell'ordinanza dell'USAV del 21 ottobre 2014¹ che istituisce provvedimenti per evitare l'introduzione della peste suina africana da taluni Stati membri dell'Unione europea è sostituito dalla versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 4 marzo 2017².

2 marzo 2017

Ufficio federale della sicurezza alimentare e
di veterinaria:

p.p. Thomas Jemmi

¹ RS **916.443.107**

² Pubblicazione urgente ai sensi dell'art 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

Allegato
(art. 2 cpv. 1 e 2, 3, 4, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1 e 7)

Stati membri e zone interessate

Gli Stati membri dell'Unione europea e le zone con un rischio elevato d'introduzione della peste suina africana sono stabiliti nella seguente decisione di esecuzione:

Atto normativo di base UE	Titolo e data di pubblicazione dell'atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
Decisione di esecuzione 2014/709/UE	Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione, GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/351, GU L 50 del 28.2.2017, p. 82.

1 Rischio riconducibile a un'eventuale prossimità alla popolazione di suini selvatici infetta dalla peste suina africana

Le zone interessate sono elencate nella parte I dell'allegato della suddetta decisione di esecuzione e concernono i seguenti Stati membri dell'Unione europea:

Estonia
Lettonia
Lituania
Polonia

2 Rischio riconducibile alla presenza del virus della peste suina africana nella popolazione di suini selvatici

Le zone interessate sono elencate nella parte II dell'allegato della suddetta decisione di esecuzione e concernono i seguenti Stati membri dell'Unione europea:

Estonia
Lettonia
Lituania
Polonia

3 Rischio riconducibile alle aziende suinicole infette dal virus della peste suina africana e alla popolazione di suini selvatici infetta da tale virus: zone con situazione epidemiologica instabile

Le zone interessate sono elencate nella parte III dell'allegato della suddetta decisione di esecuzione e concernono i seguenti Stati membri dell'Unione europea:

Estonia

Lettonia

Lituania

Polonia

4 Rischio riconducibile alle aziende suinicole infette dal virus della peste suina africana e alla popolazione di suini selvatici infetta da tale virus: zone dove la malattia è endemica

Le zone interessate di questa categoria sono elencate nella parte IV dell'allegato della suddetta decisione di esecuzione e concernono il seguente Stato membro dell'Unione europea:

Italia

